

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Fallimentare Ufficio di Savona

Il Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Fallimentare Ufficio di Savona, composto dai magistrati

Dott. PAOLA DI LORENZO PRESIDENTE

Dott. DAVIDE ATZENI GIUDICE

Dott. ANNA FERRETTI GIUDICE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 27/2024 r.g. PROCEDIMENTO UNITARIO
promosso da

SABRINA DIFONTE Nata a Torino l'11-9-1981 C.F. DFNSRN81P51L219H

e

TUCCI GIANFRANCO Nato a Sanremo il 3.8.1968 CF TCCGFR68M03I138F

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata familiare di

SABRINA DIFONTE, TUCCI GIANFRANCO sia in proprio sia in qualità di
soci della 'LE DELIZIOSE' di SABINA DI FONTE & C SNC , E DELLA STESSA
SNC.

Assistiti dall' Avv.to Francesca Busi del Foro di Brescia e dal Gestore della Crisi OCC
dott Enrico Del Conte.

Rilevato che,

con ricorso depositato in data 24.4.24 **SABRINA DIFONTE e TUCCI
GIANFRANCO** hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCII, la dichiarazione



di apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art 268 e ss D lgsl n. 14.2019 di tutti i beni della loro famiglia.

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità; ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona; Ritenuto inoltre che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI.

Tanto premesso, nel merito:

la procedura di liquidazione controllata viene richiesta dai sigg. TUCCI e DIFONTE anche nella loro qualità di soci della Snc Le deliziose, in liquidazione al momento della presentazione della domanda e nelle more cancellata come attestato e documentato dall'OCC all'udienza di comparizione delle parti.

Nella relazione particolareggiata del 19.4.2024 l'OCC esprimeva giudizio positivo e parere favorevole all'accoglimento.

Poiché di tale società era socia anche la sig. Difonte Pamela, estranea alla domanda di ammissione alla liquidazione controllata, le parti e la medesima Pamela Difonte venivano nuovamente convocate all'udienza del 3.7.2024, ove la sig Pamela non compariva.

Con successiva integrazione dep. il 4.7.2024 l'OCC confermava il giudizio positivo attestando *“Che i controlli e le verifiche, eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta anche in merito alla cancellazione e scioglimento della società; Che i dati esposti nella domanda di*



liquidazione ex art. 268, D.Lgs 14/2019, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 269, comma 2 D.Lgs 14/2019 trovano sostanziale corrispondenza con i dati rilevati dei creditori” anche precisando “Che esclusivamente i ricorrenti signori Tucci Gianfranco e Difonte Sabrina hanno richiesto l'accesso alla procedura di Liquidazione Controllata familiare e che l'apertura della stessa con Decreto presuppone, a fronte della messa a disposizione dell'intero patrimonio familiare per il soddisfacimento dei creditori, la prospettiva della propria esdebitazione allo scadere del terzo anno;

Che il terzo socio residuo signora Pamela Difonte non risulta tra i ricorrenti e quindi non partecipando alla Liquidazione Controllata non potrà avvalersi del beneficio della esdebitazione, di conseguenza la signora Pamela Difonte a conclusione della presente procedura familiare dei coniugi Tucci Gianfranco e Difonte Sabrina, risulterà l'unica ex socia residua a dover ancora potenzialmente rispondere illimitatamente ed interamente della totalità di quelli che furono i debiti sociali che a seguito della cancellazione della società erano ricaduti su ogni singolo socio illimitatamente e solidalmente. Laddove chiamata a rispondere di tali debiti dai creditori insoddisfatti nella presente procedura, resta salva per la signora Difonte Sabrina, eventualmente e successivamente, la possibilità di rivalersi pro quota sui soci residui signor Tucci Gianfranco e signora Difonte Sabrina.”

Ritenuto

che dagli atti risulta che i ricorrenti versano in situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento sia riguardata la loro situazione in proprio che con riferimento alla loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società Le Deliziose nelle more cancellata;

che dagli atti prodotti emerge un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte, che di fatto ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite e che trova le proprie cause nei seguenti fattori: vicende personali e familiari, nella specie il decesso prematuro del



padre di Difonte Sabrina, ed il conseguente venir meno del suo apporto esterno alla società Le Deliziose snc, apporto che consisteva nel fornire loro prodotti dolciari al prezzo di costo e provvedere al pagamento della rate dei vari finanziamenti cui i due soci avevano fatto ricorso per ampliare l'attività, inizialmente redditizia e promettente.

- che il Passivo dei ricorrenti, sia per debiti propri che in qualità di soci illimitatamente responsabili della Snc Le Deliziose, ammonta a € 887.080,15, e precisamente: Tucci Gianfranco per 345.895,16; Difonte Sabrina € 344.022,52; entrambi solidalmente per debiti sociali per € 197.072,47.

- Che l'attivo è pari a € 82.800,00 ed è costituito dal valore di un immobile, peraltro già assoggettato a procedura esecutiva presso altro Tribunale, e da tre assegni circolari del valore complessivo di € 1.800,00;

- Che l'attuazione del piano è prevista nella durata minima di anni tre e si propone di soddisfare

- al 100% le spese di procedura

- al 100% le spese e gli oneri in prededuzione

- al 100% le spese di procedura relative alle procedure esecutive Immobiliari pendenti avanti al Tribunale di Ivrea

- al 28,57 % il credito assistito da ipoteca volontaria di primo grado – fondiaria – sull'immobile

- al 12,28 % il credito nei confronti dei professionisti ex art 1751 bis n. 2 c.c.

- con esclusione di ogni altro creditore

- Che il reddito del nucleo familiare, composto dai ricorrenti, i loro due figli minori (Tucci Alessandro e Tucci Aurora) , e Rostagno Franca, madre di Difonte Sabrina, è costituito unicamente da entrate mensili pari a complessivi € 2.950,00 (di cui € 850,00 reddito netto DIFONTE; € 1000,00 reddito netto Tucci; assegno unico INPS per i due figli minori € 440,00; pensione Rostagno Franca, convivente, € 700,00,), con le quali la famiglia deve provvedere al proprio sostentamento, risultando un fabbisogno pari ad € 3.045,00 al mese.



Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

In particolare considerato che dalla relazione del 19 aprile 2024 dell'OCC e dalle successive integrazioni emerge che il piano è stato ritenuto dal gestore della crisi dottor Enrico Del Conte fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile; che il debitore a mezzo del proprio consulente/avvocato ha fornito tutta la documentazione necessaria volta a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale; che i dati riportati nell'istanza di liquidazione corrispondono sostanzialmente ai dati forniti dai creditori; che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le eventuali cause legittime di prelazione; che l'attivo liquidabile costituito da beni mobili e immobili è stato valutato con conclusivo giudizio positivo da parte del gestore della crisi.

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio familiare, (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio indicati nella relazione allegata all'istanza, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC Dr Del Conte può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto



dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI);

Ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli eventuali advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TUCCI GIANFRANCO E DIFONTE SABRINA

NOMINA Giudice Delegato il dott. PAOLA DI LORENZO

CONFERMA liquidatore l'OCC già nominato DR ENRICO DEL CONTE ;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito familiare sino alla concorrenza dell'importo di euro 3.045,00



mensili (e, quindi, integralmente allo stato atteso che la ricorrente dispone unicamente di entrate mensili pari a 2.950,00), con obbligo delle parti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 17.7.2024

il Presidente -Giudice Relatore

Paola Di Lorenzo

